

**Accordo di collaborazione per gli impianti sportivi
e le strutture culturali di proprietà comunale – Annualità 2024**

L'anno 2024, il giorno 03 del mese di maggio in Ragusa tra il Dirigente del Settore 12° domiciliato, per la carica presso il Comune di Ragusa che in seguito sarà chiamato Comune, e il Presidente dell'Associazione ANAS – zonale di Ragusa -, in qualità legale rappresentante dell'organizzazione stessa.

Premesso

- che D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l'iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale così come stabilito all'art. 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

- che la Regione siciliana nel rispetto dell'art. 7 della legge 01.08.1991 n° 266 , art.10 della L.r. nr. 22/1994__e art. 22 L.r. 41/96 consente agli Enti Locali, nell'attuazione delle proprie finalità, di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti stessi;

- Che l'Associazione:

- a seguito di Avviso di manifestazione interesse, pubblicato sul sito del comune di Ragusa, ha manifestato l'interesse a stipulare accordo di collaborazione per l'anno 2024 con il Comune, presentando apposito progetto di collaborazione, assunto al prot. n. 7749 del 18.01.2024 precisando che tali atti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche per ragioni motivazionali;

Che l'Associazione si impegna

a) a svolgere le attività sotto elencate utilizzando volontari operativi, regolarmente muniti di assicurazioni infortuni ed R. C.;

b) a garantire che i contenuti della presente sono conformi alle finalità statutarie della stessa e con la disciplina normativa ivi richiamata e che le attività verranno svolte in coerenza con i principi solidaristici ed assistenziali cui l'Associazione stessa si ispira;

c) a garantire che i soggetti che fanno parte della stessa prestano la propria opera a titolo personale, spontaneo e gratuito, ed esclusivamente a titolo di solidarietà;

d) a comunicare sotto la personale responsabilità del rappresentante legale l'eventuale stipula di altre convenzioni con altri Enti Pubblici per attività analoghe previste dalla presente per tutta la durata della convenzione.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Finalità e scadenza

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e L' Associazione con inizio dalla data di stipula per la durata di anni 1 (uno) e, comunque , fino all' eventuale cessazione anticipata per i seguenti motivi:

- a) revoca dell'incarico per inosservanza di quanto disposto nella presente convenzione presente;
- b) perdita dei requisiti;
- c) rinuncia dell'Associazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso;
- d) modifica della convenzione, previa informazione di inizio del procedimento all'Associazione , nel caso di mutate norme legislative e/o condizioni operative;
- e) in tutti altri casi ritenuti dal Comune preminenti per l'interesse generale alla scadenza, il presente accordo potrà essere rinnovata a richiesta dell'Associazione che dimostri il possesso dei requisiti previsti, sempre se l'Amministrazione comunale decida di riproporre la convenzione. L'esecuzione delle attività previste in convenzione sono soggette, in ogni caso, alla disponibilità finanziaria del Comune per tali finalità.

Art. 2 - Attività previste

Il Comune si avvale dell'Associazione per garantire, NON IN VIA ESCLUSIVA, ma in concorso con altre associazioni con la presente convenzione le attività di apertura, custodia, pulizia e chiusura degli impianti sportivi e di apertura, vigilanza, custodia e chiusura delle strutture culturali, complementari e non sostitutive, esclusivamente intese come supporto dei servizi di competenza dei dipendenti comunali per la loro gestione.

Art. 3 - Assicurazione e formazione in materia di sicurezza dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di supporto siano coperti da assicurazione del rischio Infortuni di origine non dolosa, connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi durante l'espletamento dell'attività.

Le responsabilità connesse alla realizzazione delle attività gravano esclusivamente sull'Associazione, la quale, con il presente atto, rilascia ampia e completa liberatoria nei confronti del Comune, per qualsiasi evento che può verificarsi per cause naturali, accidentali o volontarie ed anche in ordine alle responsabilità relative all'applicazione del D.Lgs. nr 81/2008 inerente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 4 - Rimborso Spese

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che gli accordi possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate. La liquidazione del rimborso avverrà mensilmente, a seguito della presentazione al Comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative alle attività di supporto di cui al presente accordo e alle spese sostenute, debitamente sottoscritta dal Presidente, e per le spese oggettivamente non documentabili mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/2000 dal Presidente dell'Associazione. L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

A ciascuna Associazione sarà corrisposto per ogni singolo volontario un rimborso spese corrispondente ad euro 4,00 per ogni ora. E' a carico dell'associazione obbligo di rendicontare.

Art. 5 - Comportamento dei volontari

Gli operatori volontari sono tenuti a mantenere, nell'ambito del servizio disciplinato dalla presente convenzione, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consoni al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della loro persona.

Art. 6- Risoluzione

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 7 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto vengono richiamate le norme previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Art. 8- Norme finali

L'accordo è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si ricorrerà alle Leggi Statali e Regionali che disciplinano la materia.

Per il Dirigente - Titolare di E.Q.

Dott.ssa Angela Celauro



Per Anas Zonale Ragusa
Giuseppe Zago
ANAS
Zonale Ragusa